77. M. BORSARI 97. M. BORSARI 97. 121 MODENA 98. 939. 224476 93620261

RG M82/14 GIAS

TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

Ricorso in materia di lavoro ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

0000000

Il Prof. Francesco Giliani, nato a Modena il 6 luglio 1976, residente a Modena via Falloppia n. 15 (C.F. GLN FNC 76 L06 F257R), ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Modena P.tta dei Servi n. 42, presso la persona e nello studio dell'avv.ssa Raffaella Bertoni (C.F. BRTRFL63B59F240B), che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al presente atunitamente all'avv. Ernesto Giliani to (C.F. GLNRST43D07F257G). Gli Avv.ti Raffaella Bertoni ed Ernesto Giliani dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al n. di fax 059.224476 e all'indirizzo pec raffaella.bertoni@ordineavvmodena.it ernesto.giliani@ordineavvmodena.it.

PREMESSO

- che il prof Francesco Giliani è laureato in Filosofia e Storia;
- -che il prof Francesco Giliani ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento di filosofia e di storia nell'aprile del 2007;
- che il prof Francesco Giliani ha prestato servizio presso la scuola secondaria di II grado ininterrottamente dall'anno scolastico 2007;
- che il prof Francesco Giliani ha conseguito in data 27 set-



tembre 2013 <u>l'abilitazione</u> all'<u>insegnamento</u> in <u>lingua francese</u> della <u>filosofia</u> e <u>storia</u>, rilasciato dalla Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 4 comma 4 della Legge Regionale Valle d'Aosta 8 marzo 1993 n 12;

- che, infatti, **per** potere **insegnare qualsiasi disciplina** negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nella Regione Valle d'Aosta, bisogna **superare** una **selezione**, che **certifica** il **possesso** della **competenza** della lingua <u>francese</u> necessaria alla docenza;

-che il prof. Francesco Giliani, ad agosto 2014, veniva collocato alla ventesima (20^) posizione nella graduatoria provinciale provvisoria per nomine a tempo determinato scuola secondaria II grado fascia: 3 A037- Filosofia e Storia con assegnazione del punteggio totale di 146,00 della Provincia di Modena;

-che, però, al Prof. Francesco Giliani non veniva riconosciuto alcun punteggio, relativo alla certificazione, comprovante il superamento della prova di accertamento linguistico per l'insegnamento in lingua francese, della disciplina di filosofia e storia, conseguito presso la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della Legge Regionale Valle d'Aosta 8 marzo 1993 n 12 e autocertificato nella domanda di aggiornamento della graduatoria permanente;

-che il **prof Francesco Giliani presentava ricorso interno** avverso il **punteggio** assegnato nella **graduatoria provvisoria** di **agosto 2014** secondo le modalità indicate dall'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna Direzione Generale _ Ambito ter-

ritoriale per la Provincia di Modena Ufficio XII (USP.mo@istruzione.it);

-che, infatti, il **prof Francesco Giliani riteneva**, e ritiene, che il <u>titolo</u>, conseguito presso la Regione Valle d'Aosta, <u>attestante</u>, la idoneità all'insegnamento in <u>lingua francese</u> della <u>Filosofia</u> e della <u>storia</u>, fosse, e sia, titolo <u>valutabile</u> nella assegnazione del punteggio nella graduatoria provinciale provvisoria per nomine a tempo determinato scuola secondaria II grado fascia: 3 A037- Filosofia e Storia ai sensi dell'allegato B) n 1) del <u>D.M.</u> <u>13 giugno</u> <u>2007</u> e del <u>D.M.</u> 1/4/2014 n. <u>235 All 2.</u>;

- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna- Direzione Generale- Ufficio XII- Ambito territoriale per la Provincia di
Modena non emanava sul ricorso del prof Francesco Giliani alcun provvedimento espresso, di accoglimento o di rigetto, in
difformità da quanto espressamente previsto nell'avviso del
"Provveditorato", relativo a modalità e tempi di presentazione
dei ricorsi avverso la "graduatoria provvisoria";

-che, però, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna- Direzione Generale- Ufficio XII- Ambito territoriale per la Provincia di Modena comunicava e pubblicava la graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato nella scuola secondaria II grado fascia 3 A037- Filosofia e Storia, nella quale, ancora una volta, al prof Francesco Giliani veniva <u>riconosciuto</u>

solo il punteggio totale di 146,00;

- che la pubblicazione della graduatoria definitiva deve considerarsi <u>reiezione implicita del ricorso</u> con conseguente facoltà dell'insegnante di esercitare il proprio <u>diritto di impugnazione</u> in sede giudiziale;

RITENUTO

- I. Natura giuridica dell'attestato di piena conoscenza della lingua francese conseguito ai sensi della Legge Regionale Valle d'Aosta 8 marzo 1993 n. 12- Riconoscimento costituzionale del Bilinguismo
- che <u>l'art. 116 della Costituzione italiana riconosce agli</u>

 <u>Statuti delle Regioni a statuto speciale la natura di legge</u>

 <u>costituzionale</u>;
- che <u>l'art. 38</u> dello <u>Statuto</u> della Regione Valle d'Aosta recita: "Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.... Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese";
- che <u>l'art. 39</u> dello <u>Statuto</u> della Regione Valle d'Aosta recita: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari alla lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.";
- che l'art. 40, comma 1 dello Statuto della Regione Valle

d'Aosta recita: "L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali...Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite le Commissioni miste composte da rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, dei rappresentanti del Consiglio di valle e di rappresentanti degli insegnanti";

- che, pertanto, la <u>Repubblica Italiana riconosce</u> il <u>bilinguismo</u> con <u>normativa</u> di <u>rango costituzionale</u>;
- che siffatta normativa è pienamente <u>attuata</u> attraverso vasta ed articolata <u>legislazione ordinaria</u>;
- che, infatti, il **DPR 31 ottobre 1975** n 861 **regola** gli **organici** delle **scuole** primarie, secondarie ed artistiche della **Valle d'Aosta**:
- che l'art. 2 del predetto DPR prevede che al personale appartenente ai ruoli ispettivo, tecnico, direttivo e docente delle scuole elementari, secondarie e di istruzione artistica della Valle d'Aosta si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera, le norme vigenti per il corrispondente personale degli istituti e delle scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato;
- che l'art. 5 DPR 861/1975 prevede che ai concorsi per

l'accesso ai ruoli di cui all'art. 1 del DPR 861/1975 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti generalmente previsti dalle norme vigenti, dimostrano, attraverso apposito accertamento, piena conoscenza della lingua francese;

- che l'art. 6, comma 1, dello stesso DPR 861/1975 consente al personale di cui all'art. 1 di essere trasferito a domanda, con passaggio ai relativi ruoli ed uffici istituti o scuole del restante territorio nazionale;
- che il comma 2 dell'art. 6 consente il <u>trasferimento</u> del personale <u>docente</u> del restante <u>territorio nazionale ai corrispondenti istituti</u> e scuole della <u>Valle d'Aosta</u>, previo accertamento della piena conoscenza della lingua francese affidata ad una commissione nominata dalla regione;
- che il <u>servizio scolastico</u> svolto negli <u>istituiti scolastici</u> del restante <u>territorio nazionale</u> è <u>equiparato</u> al <u>servizio</u> prestato presso le <u>istituzioni scolastiche</u> regionali della <u>Valle d'Aosta</u> e viceversa;
- che l'attestazione della piena conoscenza della lingua francese è regolata dalla Legge Regionale Valle d'Aosta 8 marzo 1993 n 12, nonché dalla legge regionale 3 novembre 1998 n 52 e dalla legge regionale 8 settembre 1999 n 25;
- che l'art. 1 della legge regionale n 12 del 1993 testualmen-

te recita: "L'accertamento consiste in una prova scritta su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola ed all'educazione, ed una prova orale nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, il suo particolarismo linguistico, al sua storia, le specificità dell'ordinamento scolastico valdostano e la configurazione geografica della regione";

- che l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese è effettuato dalla Commissione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12 del 1993 composta da un presidente, scelto tra il personale ispettivo, direttivo ed universitario esperto di francese, e di due membri scelti tra il personale delle scuole secondarie regionali, docente di lingua francese o abilitato a tale insegnamento, di ruolo o collocato a riposo da non più di tre anni;
- candidato che ha superato l'esame di cui all'art. 1 viene rilasciato un attestato, comprovante il superamento della prova di accertamento linguistico ovvero, ai sensi dell'art. 1 <u>l'accertamento</u> della <u>piena conoscenza</u> della lingua francese;
- che il ricorrente, avendo conseguito, a settembre 2013, l'attestato di piena conoscenza della lingua francese, ex

legge regionale Valle d'Aosta n 12 del 1993 è abilitato ad insegnare in lingua francese la propria materia, cioè filosofia e storia, in tutto il territorio nazionale e non solo presso la Regione Valle d'Aosta;

- che, infatti, l'Italia ha riconosciuto il bilinguismo con una legge costituzionale, ovvero con lo Statuto della Regione Valle d'Aosta;
- che il predetto attestato certifica la piena conoscenza della lingua francese da parte del ricorrente ed è titolo che
 deve essere valutato anche nel restante territorio nazionale così come i titoli culturali e di servizio, rilasciati nel
 restante territorio nazionale, sono validi nella Regione
 Valle d'Aosta;
- che, pertanto, di fronte alla piena equiparazione tra i titoli culturali e di servizio, conseguiti nel restante territorio nazionale e quelli conseguiti presso la Regione autonoma della Valle d'Aosta, non sussiste, per ciò solo, valido motivo, per non riconoscere validità, ai fini dell'insegnamento in lingua francese della filosofia e della storia, alla certificazione, conseguita dal ricorrente ex legge Regione Valle d'Aosta n. 12/1993, e per non attribuire a detta certificazione di piena conoscenza della lingua francese un punteggio nella formazione della graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato nella scuola secondaria II grado fascia 3 A037 Filosofia e Storia:

- che tutti i titoli culturali, rilasciati da un paese aderente all'Unione Europea o da una Regione dello Stato Italiano, come la Valle d'Aosta, in applicazione del principio costituzionale del bilinguismo, devono essere valutati nella redazione delle graduatorie permanenti per le nomine a tempo determinato della scuola secondaria di II grado fascia 3- A037 –Filosofia e Storia;
- che negare la natura di <u>titolo valido</u> per <u>l'assegnazione</u> di un <u>punteggio</u> nelle "<u>graduatorie permanenti</u>" all'attestato di piena conoscenza della lingua francese, conseguito dal prof. Francesco Giliani, concreta <u>violazione</u> del "<u>bilinguismo</u>", principio di rilevanza <u>costituzionale</u>, che costituisce, oltre ad una manifestazione di civiltà, una indubbia <u>qualità del docente</u>;
- che questa interpretazione trova puntuale conferma nell'attento esame dei decreti ministeriali, attuativi della disciplina normativa e regolamentare, in materia di individuazione dei titoli validi per l'assegnazione di punteggi ai docenti nelle graduatorie permanenti;

0000000

- II. Titoli valutabili oltre all'abilitazione all'insegnamento della propria disciplina e ai titoli di servizio.
- che <u>i titoli valutabili nella formazione delle graduatorie perma-</u> nenti per la nomina a tempo determinato nella scuola secondaria,

II grado, fascia 3 sono indicati nel **D.M. 13 giugno 2007** e nel **D.**M. 1° aprile 2014 n 235;

- che la predetta normativa, oltre alla valutazione della "abilitazione" all'insegnamento della disciplina specifica e ai titoli di servizio, prevede la valutazione di altri titoli di studio di livello pari o superiore, il superamento di altri concorsi, sia per titoli che per esami anche a soli fini abilitativi per altre classi di concorso o per accedere ad altri posti <u>non specifici</u>;
- che, infatti, <u>l'allegato B</u>) al D.M. 13 giugno 2007, denominato "ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEI-TA' NON SPECIFICI" (fino ad un massimo di 12 punti) al n.

 1) sancisce: "Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A; per <u>il superamento di altri concorsi</u>, per titoli ed esami o <u>altri esami</u> anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o <u>ad altri posti: punti 3 per ogni titolo";</u>
- -che la norma sopra indicata <u>non</u> contiene alcuna <u>limitazione</u>, per cui, in base all' "interpretazione letterale", deve ritenersi comprensiva di <u>ogni titolo che abilita all'insegnamento</u>, diverso dalla propria classe di concorso, <u>o attesta il superamento di un concorso</u>, anche solo a fini abilitativi, per accedere ad altri <u>posti in generale</u>, con conseguente attribuzione di un punteggio;
- che, pertanto, l'<u>attestato di idoneità all'insegnamento in lin-</u> gua francese, conseguito dal prof. Francesco Giliani presso la

Regione Valle d'Aosta, <u>abilita lo stesso all'insegnamento della Filosofia e della Storia in lingua francese</u>, per cui è titolo valutabile ai sensi dell'allegato B) al D.M. 13 giugno 2007;

- che, invero, il predetto <u>attestato</u>, rilasciato presso la Regione Valle d'Aosta, è titolo abilitativo all'insegnamento in lingua francese e <u>certifica la capacità del prof Francesco Giliani di insegnare la disciplina di Filosofia e Storia nella lingua straniera francese</u> in ogni altra scuola della Repubblica Italiana e non solo presso la Regione Valle d'Aosta dove è stato conseguito;
- che, infatti, il conseguimento del predetto titolo, <u>abilitativo</u> all'insegnamento in lingua francese, pur rilasciato dalla Regione Valle d'Aosta in ragione della presenza in detta Regione di una <u>minoranza linguistica</u> di lingua francese, possiede un <u>valore</u> <u>abilitativo</u>, <u>non circoscritto</u> alla Regione Valle d'Aosta, ma esteso all'intero territorio nazionale;
- che, in ogni caso, <u>l'allegato B al D.M. 13 giugno 2007</u> riconosce l'attribuzione di tre punti al superamento di "<u>altri esami</u>" anche ai soli fini abilitativi relativi ad altri posti, <u>senza</u> alcuna <u>limitazione</u>, sia con riferimento al "<u>tipo</u>" di esame che con riferimento alla "<u>identità</u>" dei predetti "<u>altri posti</u>";
- che, pertanto, l'accertamento linguistico, ottenuto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b), è <u>presupposto essenziale</u> ex art. 4 Legge regionale n 12 del 1993 per l'inclusione nelle graduatorie permanenti regionali e nelle graduatorie di circolo e di istitui-

to degli aspiranti ad incarichi di insegnamento nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta;

- che, pertanto, ai sensi dell'allegato B al D.M. 13 giugno 2007 il ricorrente ha diritto alla assegnazione di tre punti, nella graduatoria provinciale regione Emilia Romagna, perché ha superato un esame che gli permette di accedere ad un posto di insegnamento della filosofia e storia in lingua francese presso la Regione Valle d'Aosta perché lo ha abilitato all'insegnamento in lingua francese;
- che la suddetta "interpretazione" è confermata anche dal D.M. 1° aprile 2014 n 235;
- che, infatti, il D.M. 1° aprile 2014 n 235 all'allegato 2, denominata "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURI-MENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE DI OGNI ORDIEN E GRADO, APPROVATA CON DECRETO MINSITERIALE 27 DEL 15 MARZO 2007 E INTEGRATA CON D.M. 78 DEL 25 SETTEMBRE 2007 (LEGGE N 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 DEICEMBRE 2006 N 296)" lettera C (ALTRI TITOLI fino ad un massimo di punti 30) al punto n 2 recita: "

 Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1 ...sono attribuiti punti 3");

- che <u>anche</u> il predetto <u>testo normativo</u> (punto n 2 lettera C), <u>non contenendo</u>, anch'esso, <u>alcuna limitazione</u>, <u>riconosce</u> l'attribuzione di 3 punti a qualsiasi abilitazione o idoneità <u>all'insegnamento</u> aggiunta al titolo di abilitazione base;
- che l'<u>interpretazione letterale</u> è confermata anche da quella sistematica;
- che, infatti, l'ordinamento giuridico italiano riconosce validità anche a titoli, conseguiti a livello dell'Unione Europea, per cui, a maggior ragione, dovranno considerarsi, come titoli valutabili, le abilitazioni/idoneità conseguite presso una delle Regioni dell'Italia;
- che anche sotto questo profilo, pertanto, l'"interpretazione letterale" dell'Allegato 2 lettera C n 2, confermata dall'"interpretazione sistematica", consente la attribuzione di 3 punti all'attestato di idoneità all'insegnamento in lingua francese, conseguito dal ricorrente, che è titolo per l' inclusione nelle graduatorie permanenti regionali e di circolo e di istituto degli aspiranti ad incarichi di insegnamento nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta;
- che, inoltre, la riforma dell'ordinamento scolastico, attuata con i D.P.R. 88/2010 e 89/2010, ha introdotto nella scuola superiore di secondo grado, in tutto il territorio Italiano, l'obbligo di insegnare in lingua straniera discipline non linguistiche;
- che la finalità della predetta riforma è quella di realizzare una

sempre maggiore integrazione fra i paesi aderenti all' Unione Europea, integrazione che si realizza anche mediante la piena conoscenza delle lingue europee;

- che, pertanto, <u>la certificazione</u>, <u>attestante la idoneità</u> <u>all'insegnamento in lingua francese di una disciplina non linguistica</u>, <u>deve trovare il riconoscimento di un adeguato punteggio</u>, perché certifica la <u>capacità</u> del <u>ricorrente</u> di <u>insegnare</u> in <u>lingua francese</u>, oltre che in lingua italiana, le materie <u>filosofia</u> e <u>storia</u>;
- che, pertanto, il prof Francesco Giliani, oltre alla valutazione del titolo di accesso, consistente nell'abilitazione all'insegnamento della Filosofia e Storia Classe di concorso A037, ha diritto ad ottenere il <u>riconoscimento</u> di un <u>punteggio anche per la idoneità</u> all'<u>insegnamento</u> della <u>Filosofia</u> e della Storia in <u>lingua francese</u>, in quanto <u>titolo abilitativo ulteriore</u>, conseguito presso la Regione Valle D'Aosta;

0000000

III. Giurisdizione del giudice ordinario

- -che <u>la giurisdizione avanti la quale impugnare le graduatorie</u> deve ritenersi quella ordinaria ai sensi dell'art. 63 d.lgs 165/2001;
- che l'art. 63 commi 1 e 4 recitano: "1. Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad ec-

cezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo non è causa di sospensione del processo. ...4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3, vivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi...";

- che la procedura di inclusione ed assegnazione del punteggio nelle graduatorie permanenti per la nomina a tempo determinato nella scuola secondaria di II grado non comporta la partecipazione ad una procedura concorsuale per merito comparativo;
- che, conseguentemente, le controversie come quella oggetto di causa, attinenti alla assegnazione del punteggio, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario;
- che la predetta interpretazione è condivisa dalla giurisprudenza prevalente che recita: " In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie

promosse per l'accertamento al diritto al collocamento in graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi dell'art 401 e 522 d.lgs n 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, vengono in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa a oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Tali principi trovano applicazione anche qualora non si controverta sul cosiddetto scorrimento della graduatoria, ma sul diritto all'assunzione di colui che si trovi in essa utilmente collocato, non venendo in questione atti autoritativi ed essendo espressamente prevista l'inclusione nella giurisdizione dell'a.g.o. delle controversie relative all'assunzione del personale appartenente al pubblico impiego privatizzato" (Cassazione Civile, sez .un., 16/06/2010, n. 14496);

- che anche la giurisprudenza amministrativa condivide l'assegnazione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie in materia di graduatorie permanenti "Le controversie sottese all'impugnativa di graduatoria ad esaurimento definitivo di docenti di scuola secondaria di 2° grado, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e riguardano non solo la materia degli atti di gestione delle graduatorie permanenti ed ad esaurimento degli insegnanti ma si estendono allo scorrimento

delle stesse ed all'inserimento per la prima volta nel loro ambito" (Consiglio di Stato, sez. II, 03/01/2014, n. 5189), " In tema di giurisdizione sulle graduatorie della scuola permanenti e ad esaurimento, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, per la natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione, nonché l'assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto. Infatti, nel caso di specie, la gestione dei corsi di abilitazione e delle graduatorie permanenti, inclusi gli atti di ammissione, esclusione, attribuzione del punteggio, ed eventuali modifiche, si risolvono in vicende proprie di un rapporto di lavoro già in essere con l'Amministrazione pubblica e non in vicende inerenti all'accesso al pubblico impiego. Inoltre, le procedure concorsuali per l'assunzione sono quelle che hanno inizio con l'emanazione di un bando e si caratterizzano per la valutazione comparativa dei candidati, nonché per la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, si pone come atto terminale del procedimento. Nel caso delle graduatorie de quibus, mancando l'attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, ed essendovi un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi, si configurano poteri gi gestione tipici del datore di lavoro privato, per cui la posizione dell'interessato non può che configurarsi come diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario" (Tar Campania Napoli, sez. VII, 04/12/2013, n. 5501), "In materi di graduatorie

permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 comma 2 d.lgs 165/2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non possono configurarsi, infatti, né l'inerenza a procedure concorsuali (art. 63, d.lg n. 165 del 2001), per l'assenza di bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individuai i vincitori (trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti- anche derivanti da partecipazione a concorsi- in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili), né altre categorie di attività autoritativa" (art. 2 comma 1, stesso d.lg)" (Tar Sicilia Catania, sez. II, 27/03/2913 n. 899), "In tema di giurisdizione sulle graduatorie della scuola permanenti e ad esaurimento, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, sia per la natura della situazione giuridica protetta , per la natura della attriti esercitata dall'amministrazione e per l'assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la

configurabilità di una procedura concorsuale" (Consiglio di Stato, sez. VI, 04/12/2012 che conferma Tar Lombardia Milano, sez. III, n 401/2010) idem Tribunale Milano sez. lav. 27/01/2011 n 466;

IV Grave scorrettezza del Ministero dell'Istruzione

- che non si comprende per quale motivo il Ministero dell'Istruzione non voglia riconoscere un titolo, conseguito presso la Regione Valle d'Aosta, che attesta una competenza indiscussa nella docenza in lingua francese;
- che, d'altra parte, non è la prima volta che il prof Francesco Giliani si vede negare dal Ministero convenuto la valutazione di un titolo di studio;
- che, infatti, nell'anno 2007 il Ministero dell'Istruzione ha negato, in un primo momento, al prof Francesco Giliani la valutazione di un "Master" della durata di 12 mesi, conseguito presso la Università "La Sorbona" a Parigi in filosofia antica, costringendolo a presentare ricorso davanti al TAR Emilia Romagna sezione Bologna, per vedersi riconosciuto il predetto titolo, come poi avvenne prima dell'udienza di discussione sulla "sospensiva";
- che il Ministero dell'Istruzione pare, pertanto, refrattario a riconoscere, non solo <u>titoli</u> di studio <u>conseguiti</u> in un paese membro dell'<u>Unione Europea</u>, tra l'altro presso una "<u>Università</u>" di
 grande prestigio come "<u>La Sorbona</u>", ma anche titoli, rilasciati
 da una Regione della stessa Repubblica Italiana, come se la Re-

gione Valle d'Aosta, in quanto Regione a Statuto Speciale non facesse parte dell'Italia e le sue leggi non facessero parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano;

- che detto comportamento ripetuto nel tempo appare un accanimento nei confronti del prof Francesco Giliani non comprensibile, oltre che illegittimo;
- che, inoltre, <u>risulta illegittimo il comportamento del Ministero</u> che ha omesso di formulare una risposta motivata al reclamo presentato avverso la graduatoria provvisoria ad agosto 2014;

V. Cautelare

- -che nelle more della definizione del presente giudizio di merito l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna- Ambito territoriale per la Provincia di Modena provvederà, in base alla graduatoria permanente, avente validità nel periodo 2014-2017, ad assegnare incarichi di insegnamento a tempo determinato ai prof. Esposito Cinzia, Ciavardelli Silvia e Frigieri Erika, ai quali sono stati rispettivamente riconosciuti 147,00 al primo e 148,00 punti agli altri due, oltre che ai prof. Pesci Federico e Roversi Andrea, che risultano anteposti al ricorrente nella graduatoria definitiva con punti 146,00;
- che l'assegnazione di incarichi di insegnamento, ancorchè provvisori, ai professori: Frigieri, Ciavardelli, Esposito, Pesci e Roversi in precedenza rispetto al prof Francesco Giliani determinerà danno grave ed irreparabile a quest'ultimo;
- -che, infatti, le predette assegnazioni comporteranno, a carico

del prof. Francesco Giliani, non solo un danno economico, derivante dalla mancata percezione di una retribuzione, ma anche il mancato conseguimento di nuovi titoli di servizio, conseguente al mancato ottenimento di incarichi annuali e del relativo punteggio (12 punti), per cui il ricorrente non potrà migliorare il proprio punteggio nel prossimo aggiornamento della "graduatoria permanente" fissato per il 2017;

- che, infatti, il minor "punteggio di servizio" determina un danno grave ed irreparabile per il prof Francesco Giliani, perché si ripercuote negativamente sulle future assegnazioni di incarichi annuali di insegnamento, congelando di fatto il ricorrente in una posizione inferiore rispetto ai professori Frigieri, Ciavardelli, Esposito, Pesci e Roversi;
- che, pertanto, il ricorso in sede cautelare appare comprovato dai due requisiti di legge, costituiti dal "fumus boni iuris" e dal "periculum in mora";

0000000

VI. Chiarimento sul contenuto dell'attestato rilasciato dalla Regione Valle D'Aosta

- che l'attestato rilasciato in data 5 agosto 2014 prot 19336/
quando recita: "Le present certificat n'est recevable ni par les
bureaux des administrations publiques, ni par les gestionnaires
proives de services publics (deuxieme alinea de l'art. 40 du DPR
n° 445/2000, modifiè par l'art. 15 de la loi n° 183/2011)" va inteso nel senso che nei rapporti con gli organi della pubblica

amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i <u>certificati</u> e gli atti di notorietà devono essere <u>sempre sostituiti</u> dalle <u>dichiarazioni sostitutive</u> di <u>certificazioni</u> o dalle <u>dichiarazioni sostitutive</u> dell'atto di notorietà, come sancisce la normativa citata nella stessa attestazione;

RICORRE

Nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588) con sede in Roma Via Trastevere, in nome del legale rappresentate pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna Via Guido Reni 4, e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna Direzione Generale- Ambito territoriale per la Provincia di Modena Ufficio XII con sede in Modena Via Rainusso ai sensi degli artt. 414 c.p.c. e, contestualmente, 700 c.p.c. e 669 bis e segg.ti c.p.c., onde ottenere l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta, in sede caute-lare: accertare e dichiarare che al Prof. Francesco Giliani nella graduatoria permanente per nomine a tempo determinato scuola secondaria II grado fascia 3 A037 – Filosofia e Storia a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 spettano ulteriori 3 punti per il conseguimento da parte sua del certificato di ido-

neità all'insegnamento delle materie di Storia e Filosofia in lingua francese, da lui conseguito nella Regione Val D'Aosta in data 27 settembre 2013, eventualmente dichiarando la nullità limitatamente alla posizione ed al punteggio assegnato al Prof. Francesco Giliani, o sospendendo l'efficacia esecutiva della predetta graduatoria nei limiti sopra indicati; nel merito 1) accertare e dichiarare che il titolo conseguito dal ricorrente in data 27 settembre 2013 presso la Regione Valle d'Aosta è titolo che deve essere valutato con la attribuzione di 3 punti nella graduatoria permanente per nomine a tempo determinato scuola secondaria II grado fascia 3 A037 - Filosofia e Storia a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, dichiarando la nullità della graduatoria permanente di cui sopra limitatamente alla posizione del Prof. Francesco Giliani; 2) condannare, conseguentemente, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ad assegnare al ricorrente 3 punti nelle graduatorie permanenti per nomine a tempo determinato scuola secondaria II grado fascia 3 A037 - Filosofia e Storia a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, apportando alla graduatoria permanente in questione tutte le conseguenti modifiche, in particolare assegnando al prof Francesco Giliani 149,00 punti anzichè 146,00; per i motivi indicati in ricorso; 3) condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a riconoscere al prof. Francesco Giliani il punteggio corrispondente ai periodi di servizio che saranno eventualmente persi,

medio tempore nella more della definizione del presente giudizio, per effetto dalla mancata assegnazione dei tre punti oggetto di causa, con vittoria di spese competenze ed onorari.

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato.

Si produce: 1) copia graduatoria provvisoria; 2) copia graduatoria definitiva; 3) copia reclamo avverso graduatoria interna con prova invio mail; 4) copia avviso per invio reclami; 5) copia attestato abilitazione Valle d'Aosta; 6) copia D.M. 13 giugno 2007 con allegati; 7) copia D.M. 1.4.2014 n 235 con allegati,

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.

Modena 8 settembre 2014

Avv. Raffaella Bertoni

Avv. Ernesto Giliani

DELEGA

Io sottoscritto prof. Francesco Giliani (C.F.GLNFNC76L06F257R), nato a Modena il 6/7/1976, residente in Modena (MO), via Falloppia n. 15, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento di lavoro, in ogni sua eventuale fase o grado, ogni più ampia facoltà di legge accordando, ivi comprese quelle di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, incassare somme, dare quietanza, provvedere alla riassunzione del giudizio e chiamare in causa terzi, gli avv.ti Raffaella Bertoni ed Ernesto Giliani, eleggendo domicilio presso la loro persona e nel loro studio in Modena p.tta Dei Servi n. 42. Attestando di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 L. 196/03, n. 196, in tema di privacy, con esplicato riferimento anche alla normativa antiriciclaggio, si autorizza, con espresso consenso, il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari.

Modena, lì 3 settembre 2014

Three Thou

V.to per autentica

TRIBUNALE DI MODENA
Depositato in Cancelleria

7 0 SET. 2014



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione seconda -sottosezione lavoro-

Proc. n. 1187/2014 RGL

Il giudice del lavoro,

letti il ricorso e l'istanza cautelare in esso contenuta;

visti gli artt. 669-bis e segg., 700 c.p.c.;

ritenuto di dover decidere in contraddittorio fra le parti;

dispone la comparizione delle parti per la discussione sull'istanza cautelare all'udienza del 16/10/2014, ore 10:30 presso la sede del Tribunale di Modena, sezione lavoro, Corso Canalgrande

n. 60;

assegna al ricorrente termine sino al 30.09.2014 per la notifica alla parte convenuta del ricorso e del presente decreto.

Modena, 15/09/2014

IL GIUDICE dott. Valentina Giasi

Copia cartacea di originale telematico







TRIBUNALE DI MODENA

Sezione seconda -sottosezione lavoro-

Proc. n. 1187/2014 RGL

Il giudice del lavoro,

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 c.p.c.;

fissa per la comparizione delle parti e la discussione della causa ai sensi dell'art. 420 c.p.c. l'udienza del 26/02/2015 ore 10:30, presso la sede del Tribunale di Modena, sezione lavoro, Corso Canalgrande n. 60.

Manda il ricorrente per la notifica alla parte convenuta del ricorso introduttivo e del presente decreto nei termini di legge.

Avverte parte convenuta che ha l'onere di costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza e che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di cui agli artt. 416 e 418 c.p.c.

Si riserva di provvedere con separato provvedimento in ordine all'istanza ex artt. 669bis e segg., 700 c.p.c.

Modena, 15/09/2014

IL GIUDICE dott. Valentina Giasi





TRIBUNALE DI MODENA

Sezione seconda --sottosezione lavoro-

R.G. n. 1187/2014

All'udienza del 16.10.2014, dinanzi al giudice del lavoro dr.ssa Valentina Giasi, è comparso il ricorrente presente personalmente, assistito dall'avv. Ernesto Giliani, per parte resistente la dott.ssa Domenica Autero, in sost. dott.ssa Gibellini, che deposita memoria di costituzione e documentazione.

L'avv. Giliani chiede termine per il rinnovo della notifica nei confronti dei soggetti controinteressati ex art. 151 c.p.c.

Il giudice del lavoro

rilevato che il contraddittorio non è stato regolarmente instaurato, poiché il ricorso non risulta notificato ai soggetti controinteressati;

vista l'istanza del ricorrente:

autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c la notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del presente verbale ai controinteressati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del presente verbale nella sezione a ciò dedicata del sito internet del Miur, ed inserzione dell'avviso di tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

rinvia all'udienza del 11.12.2014, ore 10:00.

Il giudice del lavoro Valentina Giasi

